

Qualità, trasparenza e correttezza dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali

2° semestre 2024

Il rapporto elabora e riassume le percezioni degli operatori del settore del factoring, dal proprio osservatorio privilegiato, in merito ai profili di qualità, trasparenza e correttezza dei comportamenti dei debitori ceduti nei rapporti con il creditore e nella relazione commerciale. Tali percezioni riguardano singoli aspetti della relazione commerciale e sono altresì sintetizzate in un indicatore medio.

Indice

1. Qualità nei comportamenti dei debitori: visione d'insieme
2. Qualità nei comportamenti dei debitori privati
3. Qualità nei comportamenti dei debitori pubblici
4. Conclusioni

Executive summary

- Il secondo semestre del 2024 registra un miglioramento degli indicatori nella maggioranza dei profili indagati rispetto alla prima metà del 2024.
- Il giudizio medio complessivo (su una scala da 1 a 100) si posiziona a 49,53 punti evidenziando una variazione positiva rispetto alla rilevazione di giugno (47,68 punti) e di dicembre 2023 (48,57 punti).
- Il giudizio migliora in modo sostanzialmente equivalente per i comportamenti di pagamento dei debitori privati e dei debitori pubblici.
- Nelle transazioni B2B, migliorano in modo più evidente la previsione, nei contratti di fornitura, di tassi di interesse di mora non inferiori a quello legale (+6,9 punti rispetto a giugno) e l'attenzione alle conseguenze dei propri comportamenti in relazione alla nuova definizione di default EBA e alla propria posizione in Centrale dei Rischi (+6,7 punti).
- I debitori privati sono altresì più propensi rispetto alle precedenti rilevazioni a risarcire i costi di recupero in caso di ritardato pagamento (+4,4 punti, livello complessivo comunque basso) e nella disponibilità a fornire le informazioni richieste (+4,1 punti).
- Fra i pochi profili su cui i giudizi riflettono dei peggioramenti da parte dei debitori privati, si segnala una minore trasparenza nella comunicazione preventiva di eventuali condizioni e requisiti per approvare e pagare una fattura (-7,1 punti).
- Nel caso delle transazioni B2PA, le valutazioni delle società intervistate mostrano un andamento di progressivo miglioramento nel confronto con le precedenti rilevazioni, che si traduce in un giudizio complessivo pari 43,26 punti contro 41,28 a giugno e 41,83 a dicembre scorso.
- I miglioramenti più marcati nei rapporti commerciali fra il debitore pubblico e i suoi creditori si manifestano in particolare in una maggiore disponibilità dell'ente pubblico nel prevedere nei contratti di fornitura tassi di interesse di mora non inferiori a quello legale (+11,1 punti) e nel motivare l'eventuale rifiuto della cessione (+7,6 punti).
- I debitori pubblici appaiono meno inclini a indicare puntualmente le fatture pagate (-7,2 punti) e a concordare nei contratti di fornitura termini di pagamento, non superiori ai 30 giorni, ovvero 60 giorni ove applicabile (-2,6 punti).
- Tra le aree di miglioramento nelle transazioni B2B emerge la scarsa tempestività nell'avviso dei ritardi di pagamento da parte del debitore privato e, nelle transazioni B2PA, la poca attenzione per la definizione di default EBA in relazione alle abitudini di pagamento.

1

Qualità nei comportamenti dei debitori: visione d'insieme

Nell'ambito della gestione del credito commerciale, occorre in primo luogo tenere presente la natura particolare del credito mercantile e della sua esigibilità. Diversamente dal credito bancario tradizionale, la cui esigibilità è soggetta solo a termini, il credito commerciale è soggetto a termini e condizioni poste da apposite clausole contrattuali che disciplinano il rapporto di fornitura e da specifiche norme, tipicamente proprie della contabilità pubblica, che condizionano il pagamento allo svolgimento di determinate attività amministrative da parte dell'ente debitore, ovvero ne sospendono l'esigibilità impedendone il recupero forzoso. Per completezza, si ricorda altresì che il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

Per ottenere una visione complessiva della "bontà" di una relazione di credito commerciale non è pertanto possibile fermarsi agli aspetti quantitativi connessi alla tempestività dei pagamenti, ma è necessaria una prospettiva di più ampio respiro che coinvolga i principali profili, di natura qualitativa, connessi alla trasparenza, alla correttezza e più in generale alla qualità dei comportamenti del debitore nell'ambito della relazione con il fornitore/creditore, che possono influenzare in maniera anche significativa i tempi di pagamento. In tali casi, l'eventuale ritardo di pagamento più che un segnale di insolvenza o di rischio della controparte, rappresenta la conseguenza della messa in atto da parte del debitore di taluni comportamenti, anche connessi all'esecuzione del contratto e di per sé non necessariamente scorretti, rispetto ai quali una "buona" relazione di credito commerciale è caratterizzata da un elevato grado appunto di trasparenza contrattuale e nei rapporti di procurement; da una generale correttezza intesa sia come rispetto della disciplina contro i ritardi di pagamento sia come moderazione nell'esercizio della propria forza contrattuale verso i fornitori; dal rispetto dei ruoli e nella collaborazione mostrata in caso di cessione a terzi del credito.

La consapevolezza dell'importanza di tali variabili qualitative assume particolare rilievo sia dal punto di vista di una concreta attuazione della direttiva contro i ritardi di pagamento e, in generale, della lotta ad un fenomeno che genera un contesto economico certamente subottimale, sia nella prospettiva dell'applicazione della nuova definizione di default che penalizza significativamente ritardi di pagamento anche lievi, richiedendo ai cessionari del credito la tempestiva individuazione delle eventuali motivazioni non creditizie dalle quali tale ritardo è generato.

Al fine di fornire una rappresentazione di tali aspetti, sfruttando l'osservatorio privilegiato delle società di factoring su questa materia, Assifact ha ripreso e aggiornato il precedente questionario sulla concreta attuazione della direttiva contro i ritardi di pagamento e sottoposto ai propri Associati un apposito questionario nel quale questi sono stati chiamati a formulare un giudizio (sulla scala da 1= "per niente d'accordo" a 4= "molto d'accordo") su alcuni dei principali profili qualitativi della relazione di credito commerciale e dei comportamenti dei debitori ceduti, identificati in collaborazione con un apposito gruppo di lavoro di Associati.

Si riporta di seguito l'elenco delle affermazioni su cui sono state raccolte le percezioni delle società di factoring.

Con riferimento alle transazioni fra imprese (con esclusivo riferimento al mercato domestico):

1. Nei contratti di fornitura, le parti non escludono gli interessi di mora né il risarcimento per i costi di recupero e del danno
2. Nei contratti di fornitura, le parti prevedono tassi di interessi di mora non inferiori a quello legale
3. Eventuali condizioni e requisiti per approvare e pagare una fattura sono chiari e adeguatamente conosciuti dai fornitori
4. I debitori pagano le fatture, di norma, entro i termini previsti in fattura
5. I debitori indicano chiaramente a quali fatture si riferisce il pagamento effettuato
6. I debitori avvisano tempestivamente il fornitore e/o il factor che una fattura sarà pagata in ritardo, motivandone le ragioni
7. I debitori differenziano immotivatamente i tempi di pagamento fra fornitori diversi
8. I debitori sono inclini a riconoscere le cessioni di credito
9. I debitori sono inclini a riconoscere le fatture cedute
10. I debitori mostrano apertura e disponibilità nelle relazioni con il creditore e nel fornire le informazioni da questo richieste o imposte da obblighi di legge
11. I debitori sono consapevoli delle conseguenze di un ritardato pagamento sulla propria posizione nell'ambito della Centrale Rischi e nella prospettiva della nuova definizione di default EBA
12. I debitori stanno modificando i propri comportamenti in vista dell'introduzione della nuova definizione di default EBA
13. Eventuali contestazioni sulla fornitura sono sollevate tempestivamente ed entro i termini previsti per il pagamento
14. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il pagamento degli interessi di mora nella misura pattuita
15. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e il risarcimento del danno

Con riferimento alle transazioni fra imprese e pubblica amministrazione (con esclusivo riferimento al mercato domestico):

16. Nei contratti di fornitura verso la pubblica amministrazione, le parti prevedono termini di pagamento, non superiori ai 30 giorni (ovvero 60 giorni ove applicabile)
17. Nei contratti di fornitura verso la pubblica amministrazione, le parti non escludono gli interessi di mora né il risarcimento per i costi di recupero e del danno
18. Nei contratti di fornitura verso la pubblica amministrazione, le parti prevedono tassi di interessi di mora non inferiori a quello legale
19. Le pubbliche amministrazioni pagano le fatture, di norma, entro i termini previsti in fattura
20. Le pubbliche amministrazioni indicano chiaramente a quali fatture si riferisce il pagamento effettuato
21. Le pubbliche amministrazioni avvisano tempestivamente il fornitore e/o il factor che una fattura sarà pagata in ritardo, motivandone le ragioni
22. Le pubbliche amministrazioni differenziano immotivatamente i tempi di pagamento fra fornitori diversi
23. Le pubbliche amministrazioni rifiutano sovente la cessione dei crediti
24. L'eventuale rifiuto della cessione è adeguatamente motivato e non generalizzato
25. Le procedure dirette ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto hanno mediamente una durata compatibile con i termini di pagamento
26. Ove richiesto, le pubbliche amministrazioni rilasciano tempestivamente la certificazione del credito sulla relativa piattaforma MEF
27. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il pagamento degli interessi di mora nella misura pattuita
28. Le pubbliche amministrazioni mostrano apertura e disponibilità nelle relazioni con il creditore e nel fornire le informazioni da questo richieste o imposte da obblighi di legge
29. Le pubbliche amministrazioni sono consapevoli delle conseguenze di un ritardato pagamento sulla propria posizione nell'ambito della Centrale Rischi e nella prospettiva della nuova definizione di default EBA
30. Le pubbliche amministrazioni stanno modificando i propri comportamenti in vista dell'introduzione della nuova definizione di default EBA
31. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e il risarcimento del danno
32. I pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni continuano ad essere spesso impediti o ritardati da leggi o provvedimenti particolari che agevolano comportamenti opportunistici da parte del debitore¹
33. Il creditore deve rinunciare spesso a parte del capitale pur di ottenere il pagamento

I dati ottenuti attraverso le risposte fornite dagli Associati sono stati processati al fine di:

- “normalizzare” i valori delle risposte in modo tale che a punteggio più alto corrisponda sempre un giudizio positivo;
- riportare i valori ottenuti in una scala da 0 a 100 dove 0 = minima qualità e 100 = massima qualità per ottenere un indicatore sintetico immediato e di facile comprensione;
- escludere dal calcolo i valori delle affermazioni per le quali l'Associato non è stato in grado di formulare un giudizio.

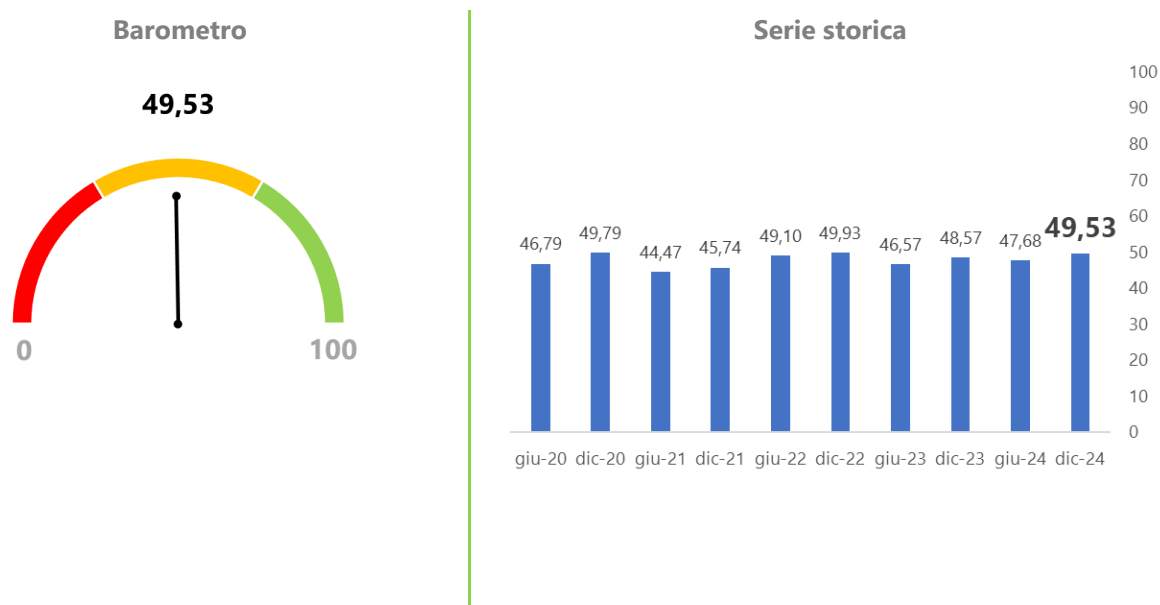
Dai dati così ottenuti si è ricavato il dato medio per ciascuno dei profili esaminati. La media aritmetica dei giudizi medi ottenuti sui singoli profili per i debitori privati e gli enti pubblici, ponderata per la quota degli stessi in termini di turnover, è utilizzata come indicatore sintetico della qualità dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali.

Nel dettaglio dei risultati, sia per i debitori privati sia per i debitori pubblici, è presente una quota definita “non disponibile” relativa alla percentuale di factor che hanno partecipato alla rilevazione in oggetto ma non presentano la specifica operatività (nel B2B o nel B2PA) o non sono stati in grado di rispondere adeguatamente alla singola domanda poiché non possiedono abbastanza elementi.

Hanno partecipato all'indagine **28 Società di factoring** che rappresentano il **99,85% del turnover complessivo** al 31 dicembre 2024.

La Figura seguente riporta il risultato dell'analisi e l'evoluzione storica.

Figura 1. La qualità dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali – Visione d'insieme
2° semestre 2024



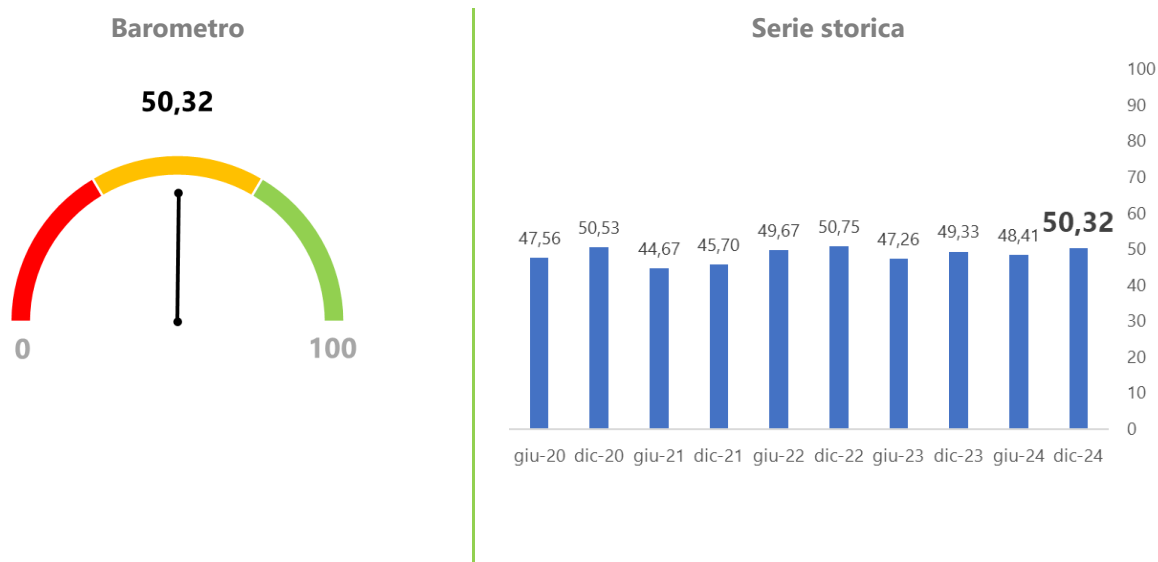
2

Qualità nei comportamenti dei debitori privati

Si riportano di seguito i risultati di dettaglio dell'indagine svolta con riferimento ai soli debitori diversi dalla pubblica amministrazione.

Figura 2. La qualità dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali – Debitori privati

2° semestre 2024



I singoli profili di analisi

Figura 3. Nei contratti di fornitura, le parti non escludono gli interessi di mora né il risarcimento per i costi di recupero e del danno

2° semestre 2024

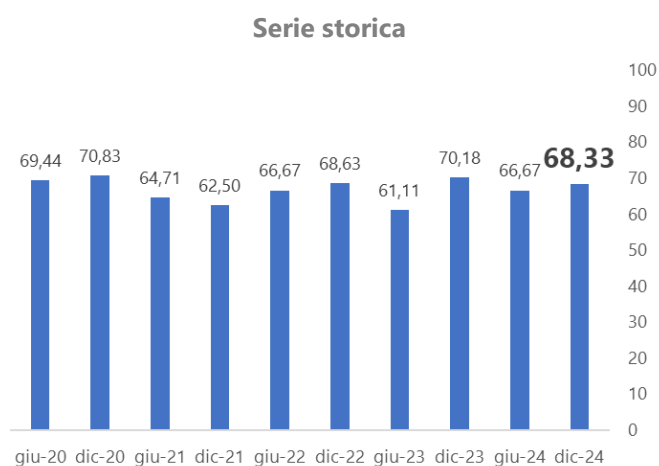
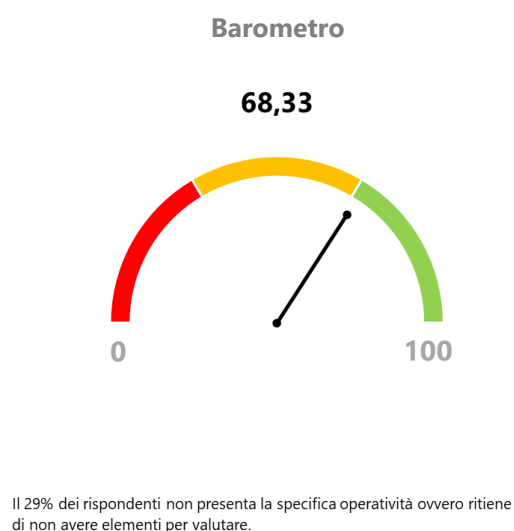


Figura 4. Nei contratti di fornitura, le parti prevedono tassi di interessi di mora non inferiori a quello legale

2° semestre 2024

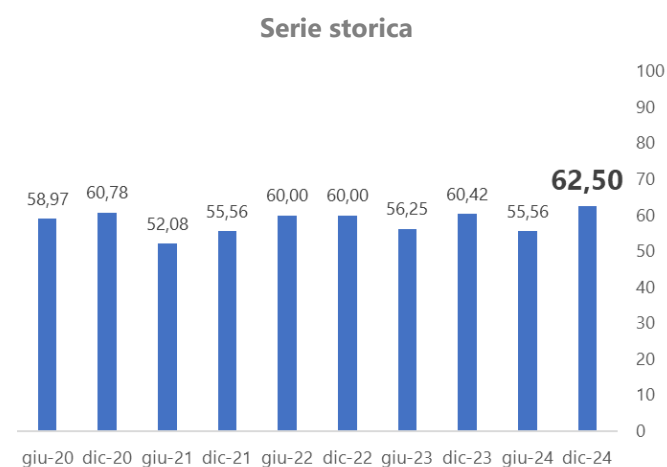


Figura 5. Eventuali condizioni e requisiti per approvare e pagare una fattura sono chiari e adeguatamente conosciuti dai fornitori

2° semestre 2024

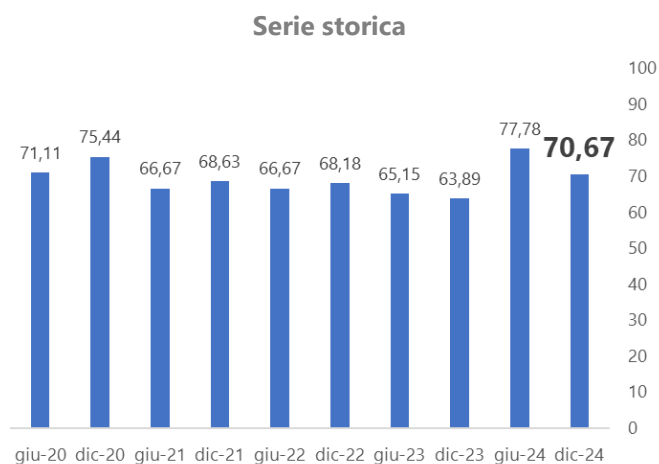


Figura 6. I debitori pagano le fatture, di norma, entro i termini previsti in fattura

2° semestre 2024



Figura 7. I debitori indicano chiaramente a quali fatture si riferisce il pagamento effettuato

2° semestre 2024



Figura 8. I debitori avvisano tempestivamente il fornitore e/o il factor che una fattura sarà pagata in ritardo, motivandone le ragioni

2° semestre 2024

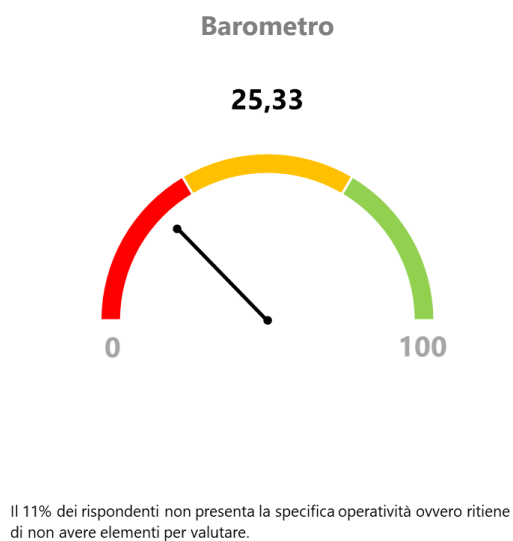


Figura 9. I debitori non differenziano immotivatamente i tempi di pagamento fra fornitori diversi

2° semestre 2024

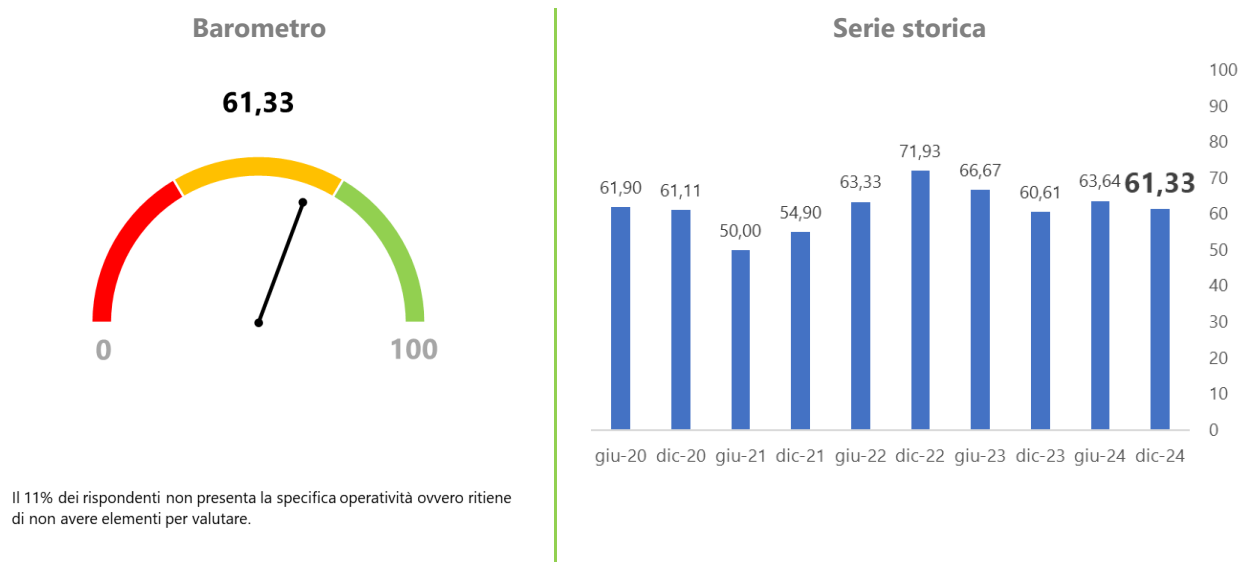


Figura 10. I debitori sono inclini a riconoscere le cessioni di credito

2° semestre 2024

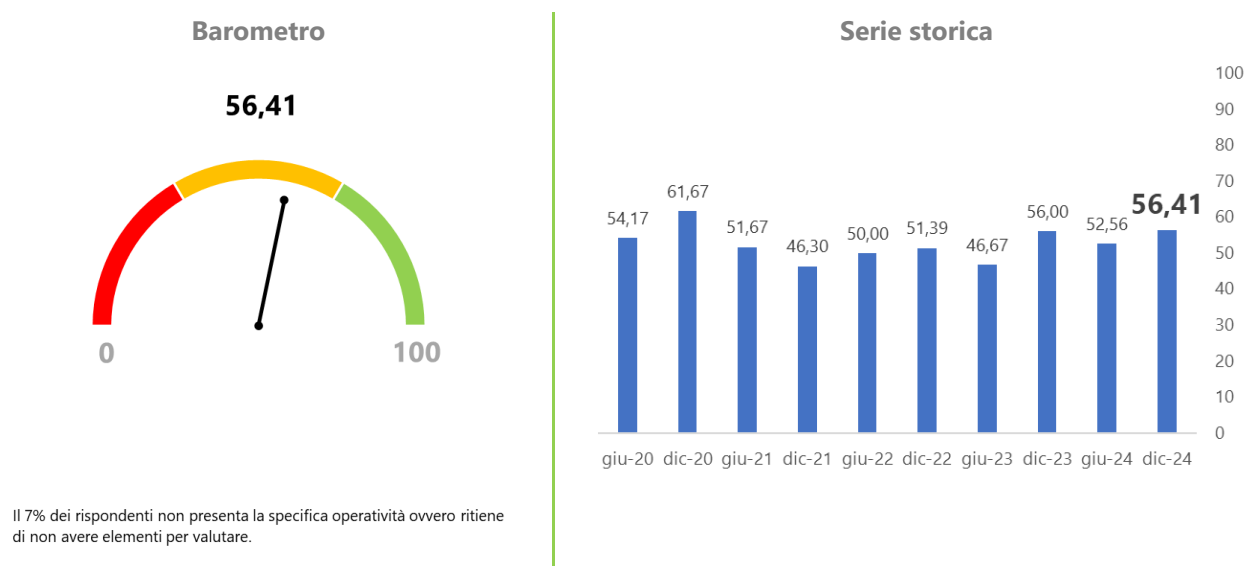


Figura 11. I debitori sono inclini a riconoscere le fatture cedute

2° semestre 2024

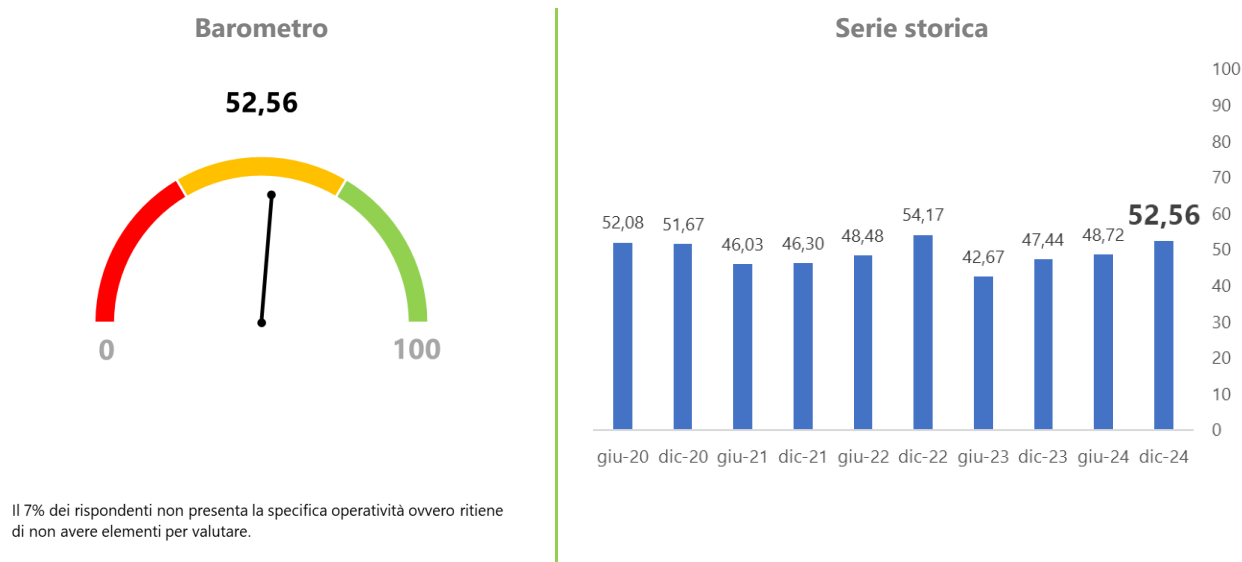


Figura 12. I debitori mostrano apertura e disponibilità nelle relazioni con il creditore e nel fornire le informazioni da questo richieste o imposte da obblighi di legge

2° semestre 2024

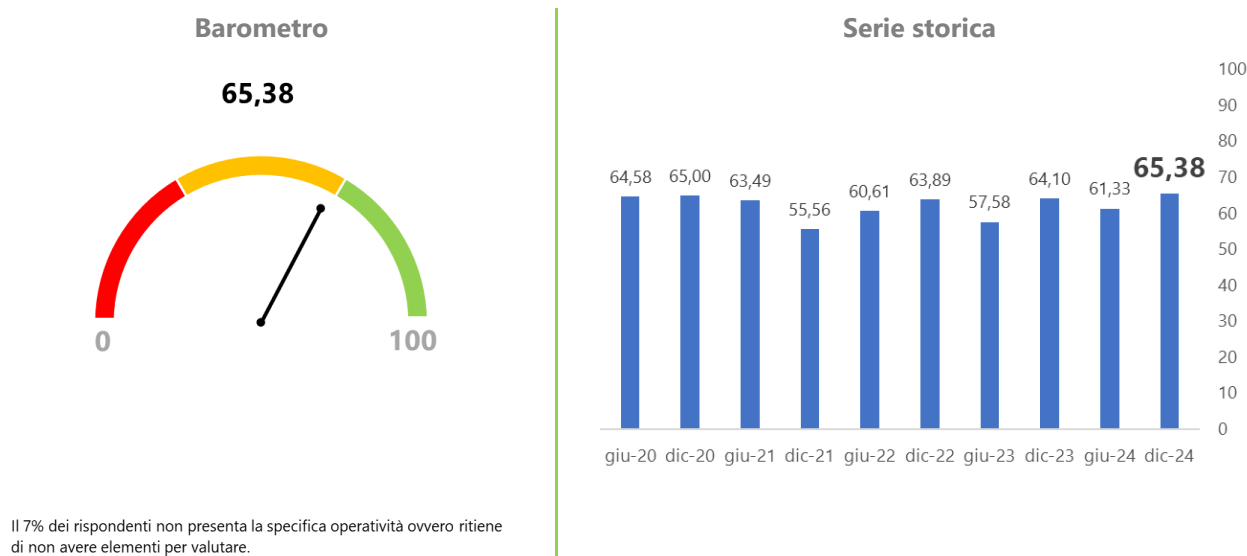


Figura 13. I debitori sono consapevoli delle conseguenze di un ritardato pagamento sulla propria posizione nell'ambito della Centrale Rischi e nella prospettiva della nuova definizione di default EBA

2° semestre 2024

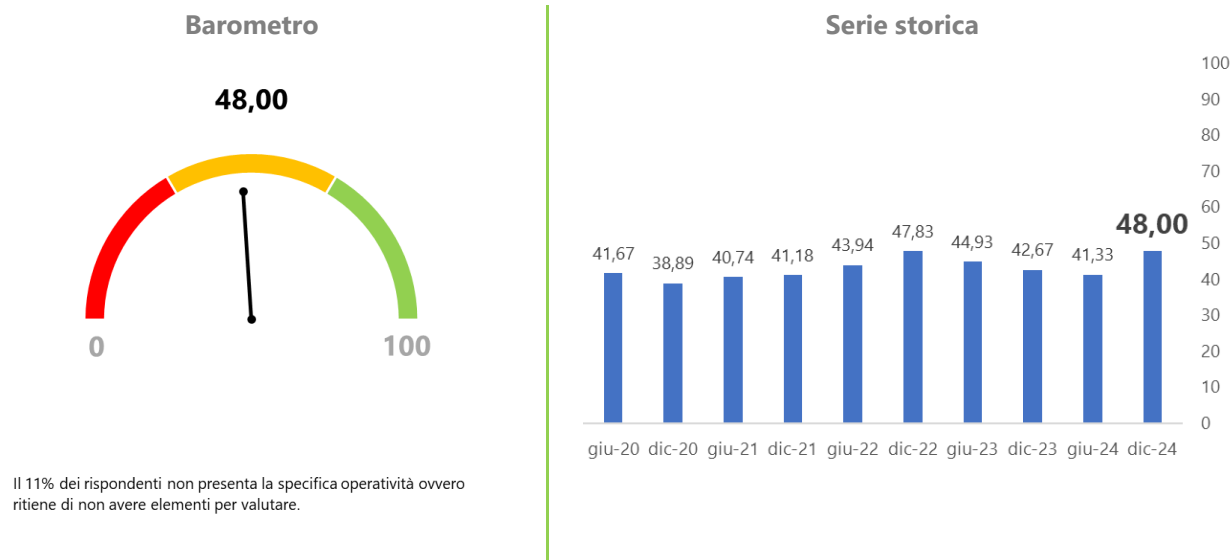


Figura 14. I debitori stanno modificando i propri comportamenti in vista dell'introduzione della nuova definizione di default EBA

2° semestre 2024

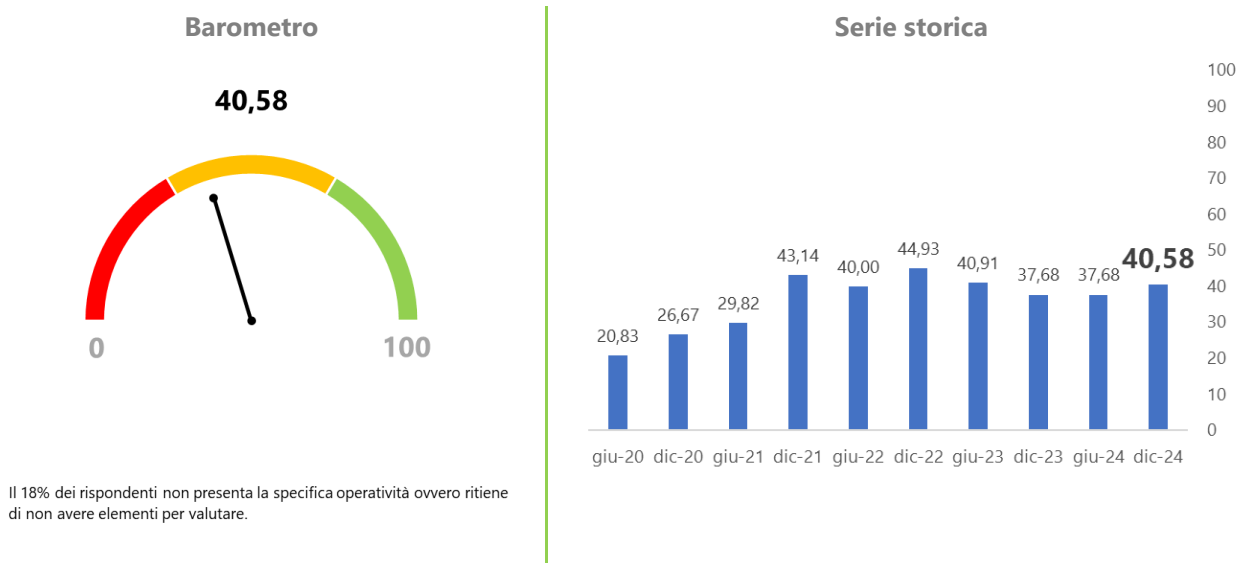


Figura 15. Eventuali contestazioni sulla fornitura sono sollevate tempestivamente ed entro i termini previsti per il pagamento

2° semestre 2024

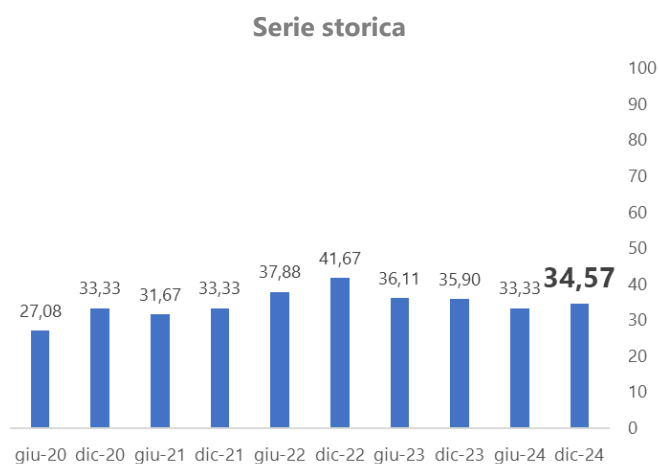


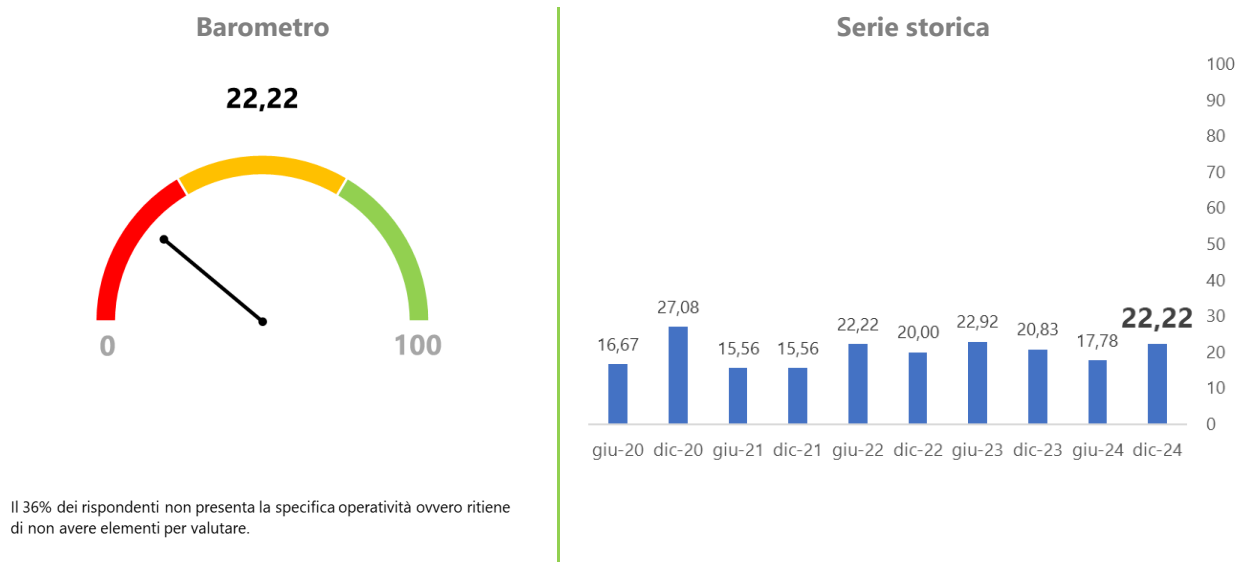
Figura 16. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il pagamento degli interessi di mora nella misura pattuita

2° semestre 2024



Figura 17. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e il risarcimento del danno

2° semestre 2024

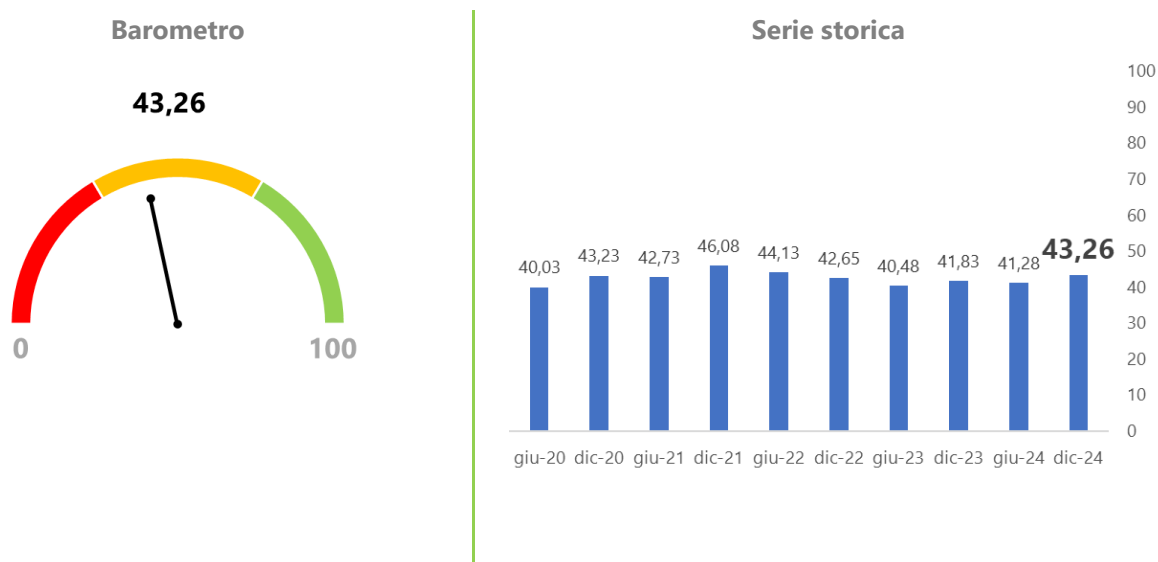


3

Qualità nei comportamenti dei debitori pubblici

Si riportano di seguito i risultati di dettaglio dell'indagine svolta con riferimento ai soli debitori afferenti alla pubblica amministrazione.

Figura 18. La qualità dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali – Debitori pubblici
2° semestre 2024



I singoli profili di analisi

Figura 19. Nei contratti di fornitura verso la pubblica amministrazione, le parti prevedono termini di pagamento, non superiori ai 30 giorni (ovvero 60 giorni ove applicabile)

2° semestre 2024

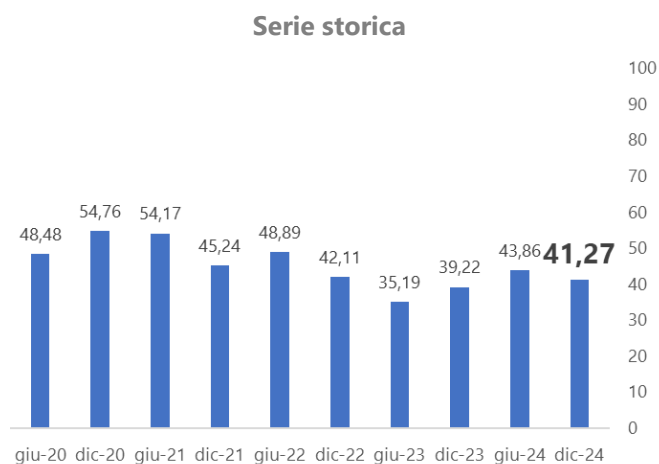
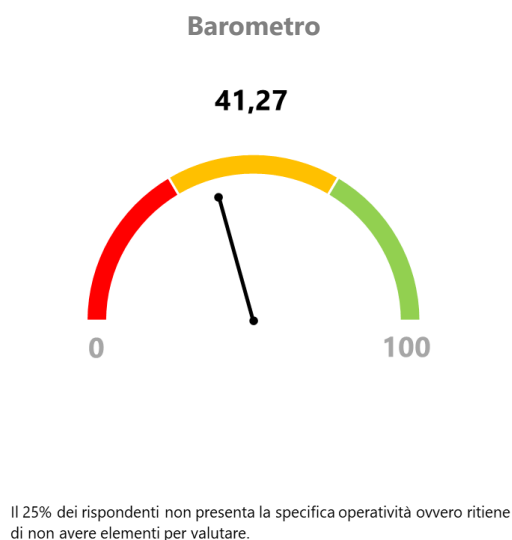


Figura 20. Nei contratti di fornitura verso la pubblica amministrazione, le parti non escludono gli interessi di mora né il risarcimento per i costi di recupero e del danno

2° semestre 2024

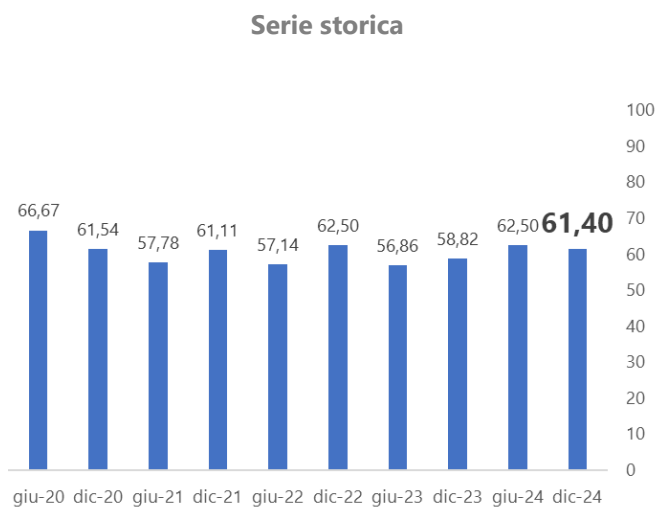
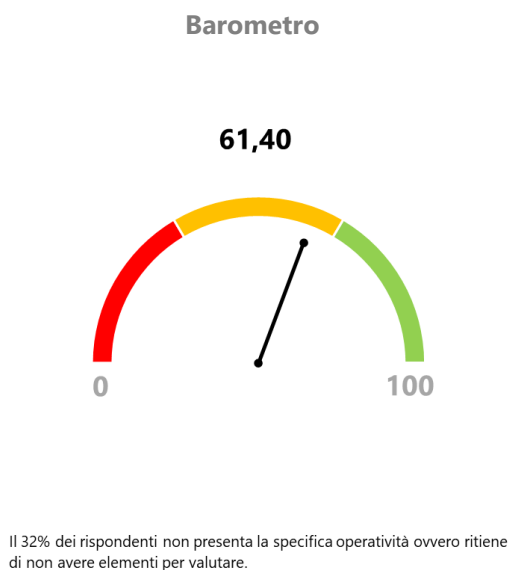


Figura 21. Nei contratti di fornitura verso la pubblica amministrazione, le parti prevedono tassi di interessi di mora non inferiori a quello legale

2° semestre 2024

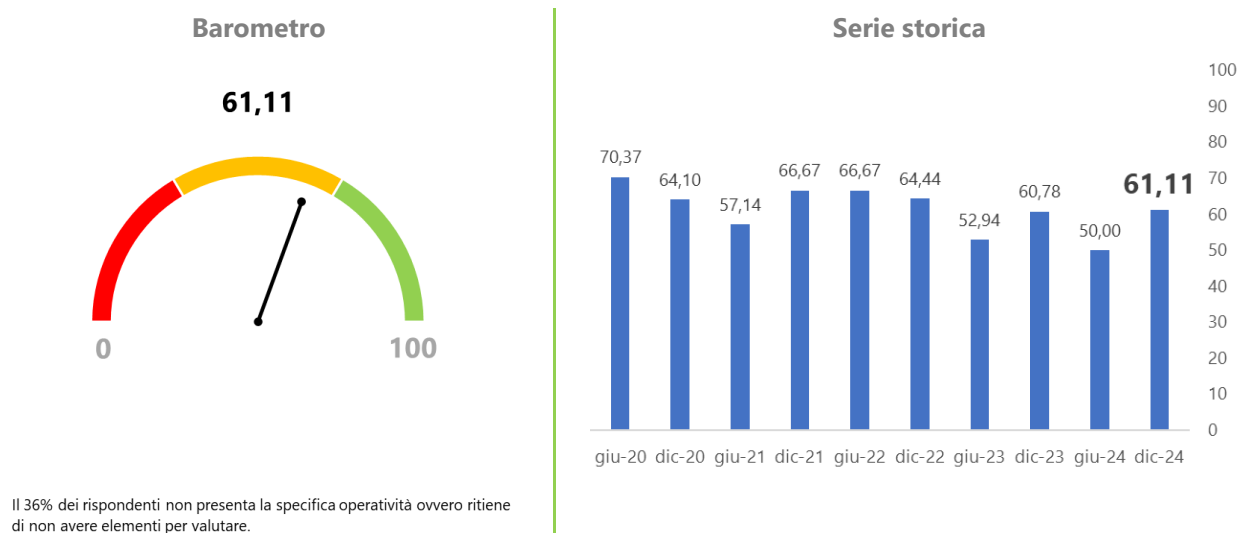


Figura 22. Le pubbliche amministrazioni pagano le fatture, di norma, entro i termini previsti in fattura

2° semestre 2024

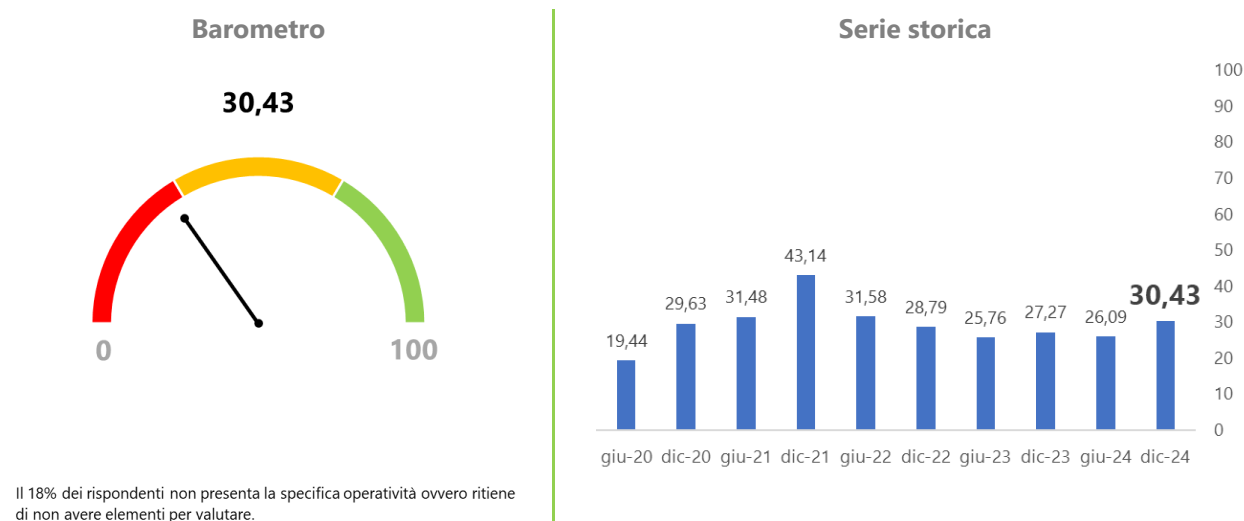


Figura 23. Le pubbliche amministrazioni indicano chiaramente a quali fatture si riferisce il pagamento effettuato

2° semestre 2024

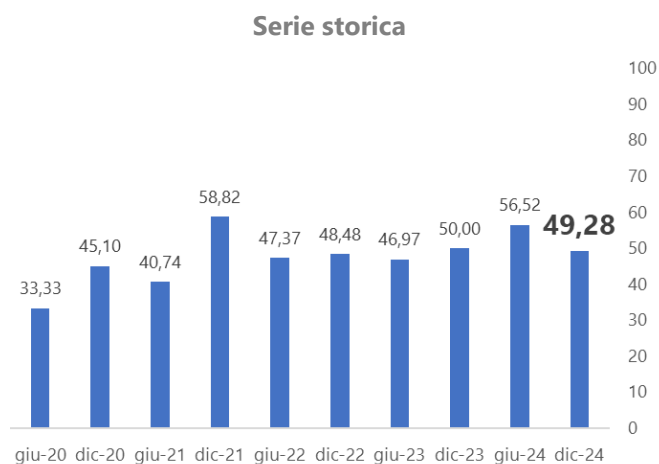
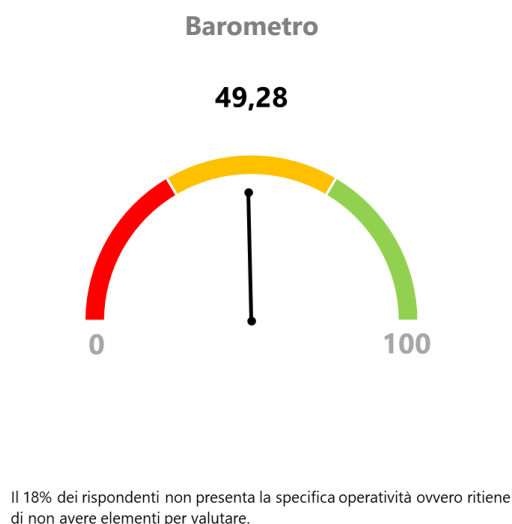


Figura 24. Le pubbliche amministrazioni avvertono tempestivamente il fornitore e/o il factor che una fattura sarà pagata in ritardo, motivandone le ragioni

2° semestre 2024

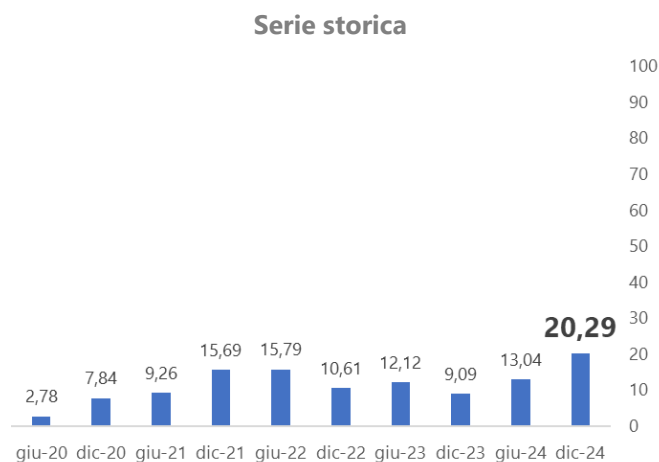


Figura 25. Le pubbliche amministrazioni non differenziano immotivatamente i tempi di pagamento fra fornitori diversi

2° semestre 2024



Figura 26. Le pubbliche amministrazioni non rifiutano sovente la cessione dei crediti

2° semestre 2024

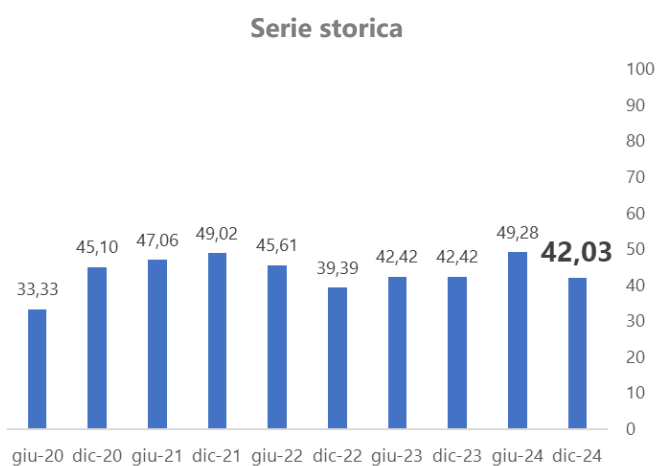
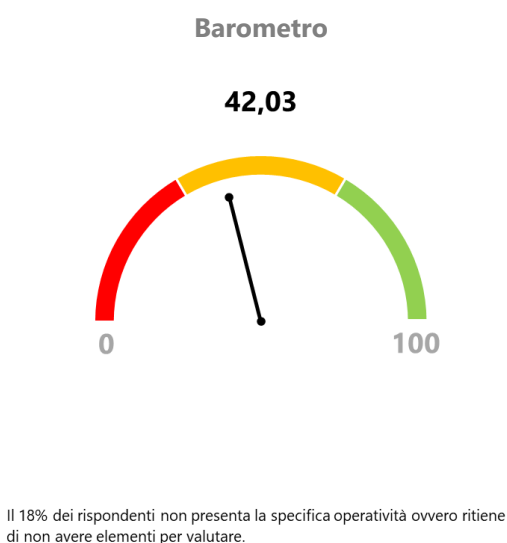


Figura 27. L'eventuale rifiuto della cessione è adeguatamente motivato e non generalizzato

2° semestre 2024

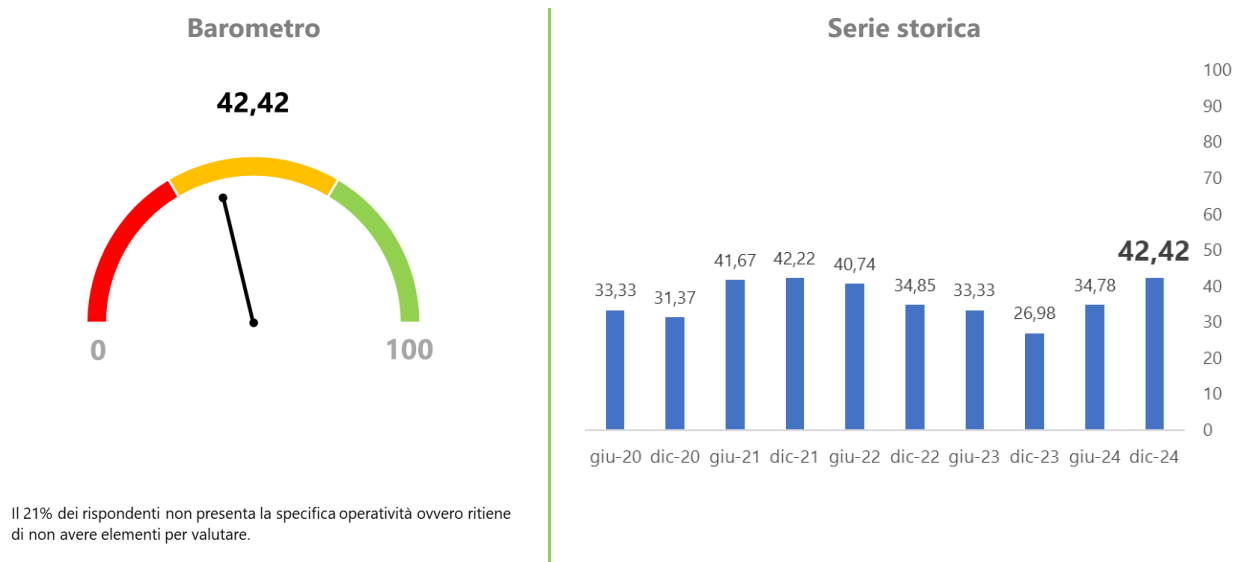


Figura 28. Le procedure dirette ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto hanno mediamente una durata compatibile con i termini di pagamento

2° semestre 2024



Figura 29. Ove richiesto, le pubbliche amministrazioni rilasciano tempestivamente la certificazione del credito sulla relativa piattaforma MEF

2° semestre 2024

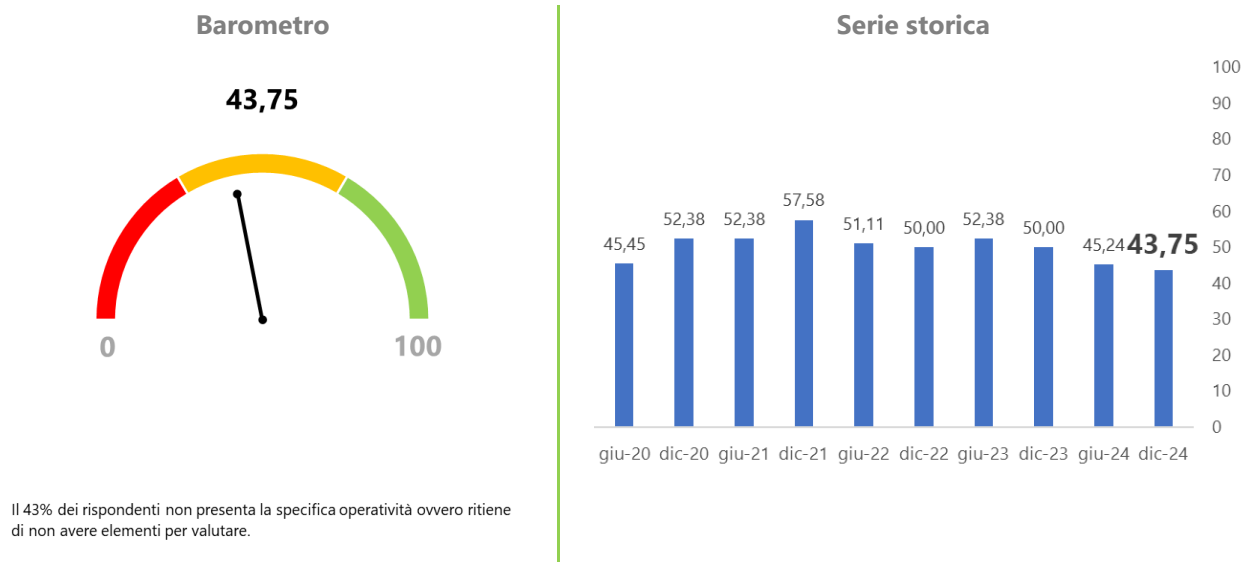


Figura 30. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il pagamento degli interessi di mora nella misura pattuita

2° semestre 2024

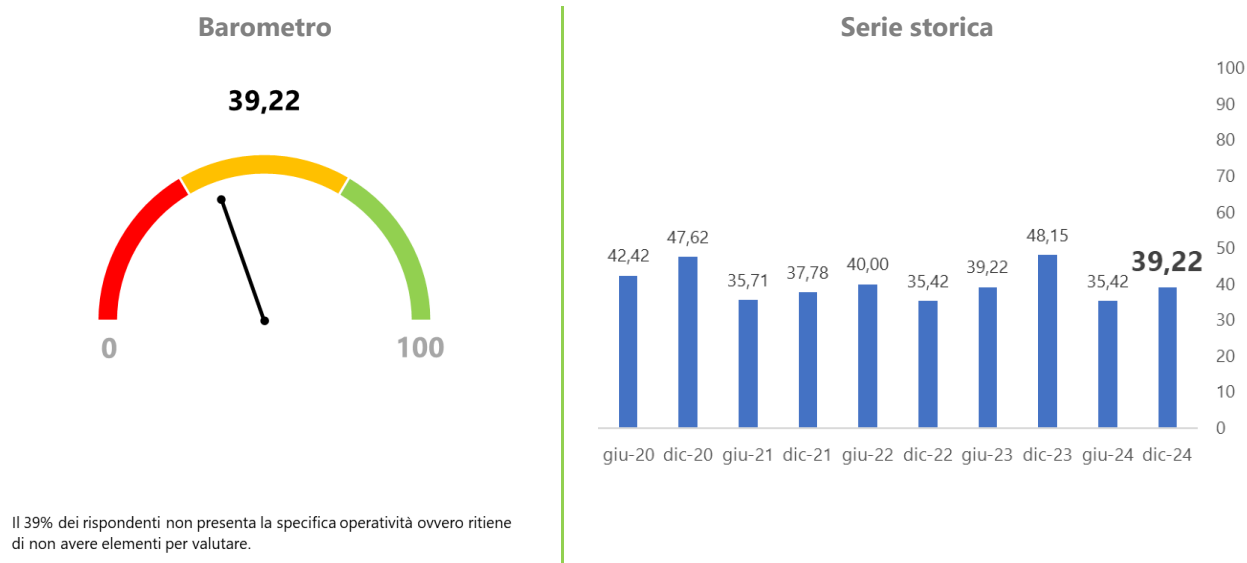


Figura 31. Le pubbliche amministrazioni mostrano apertura e disponibilità nelle relazioni con il creditore e nel fornire le informazioni da questo richieste o imposte da obblighi di legge

2° semestre 2024



Figura 32. Le pubbliche amministrazioni sono consapevoli delle conseguenze di un ritardato pagamento sulla propria posizione nell'ambito della Centrale Rischi e nella prospettiva della nuova definizione di default EBA

2° semestre 2024

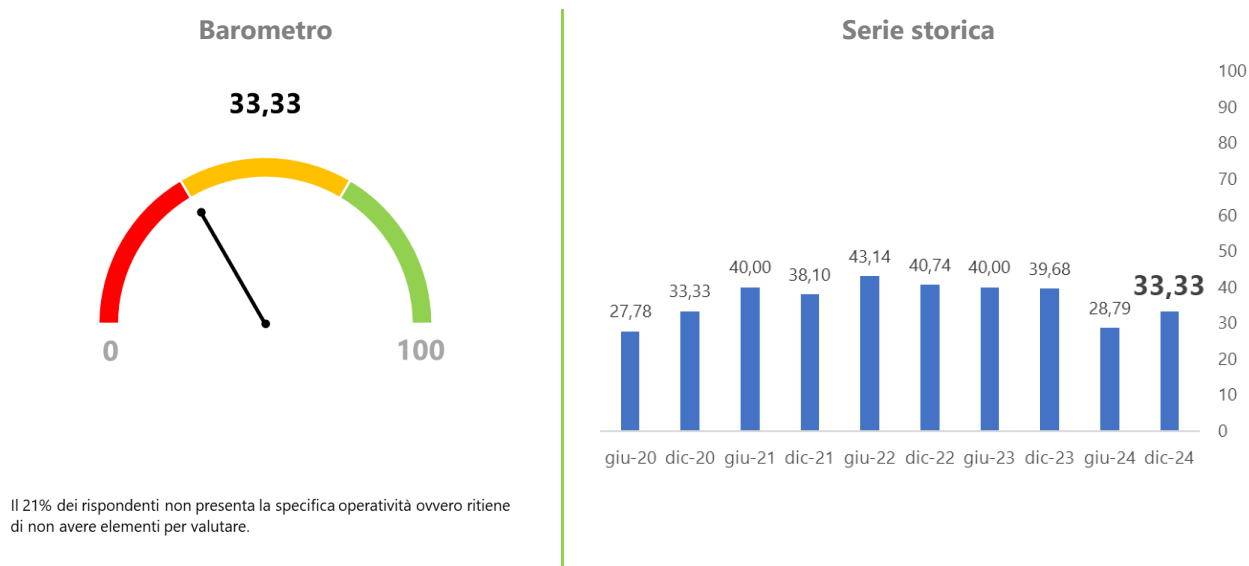


Figura 33. Le pubbliche amministrazioni stanno modificando i propri comportamenti in vista dell'introduzione della nuova definizione di default EBA

2° semestre 2024

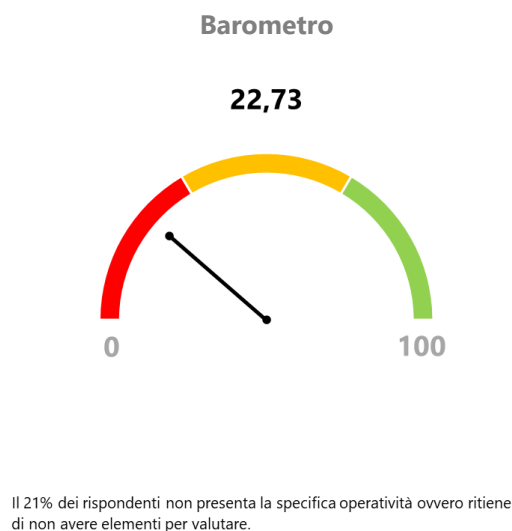


Figura 34. In caso di ritardo, i creditori chiedono ed ottengono il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e il risarcimento del danno

2° semestre 2024

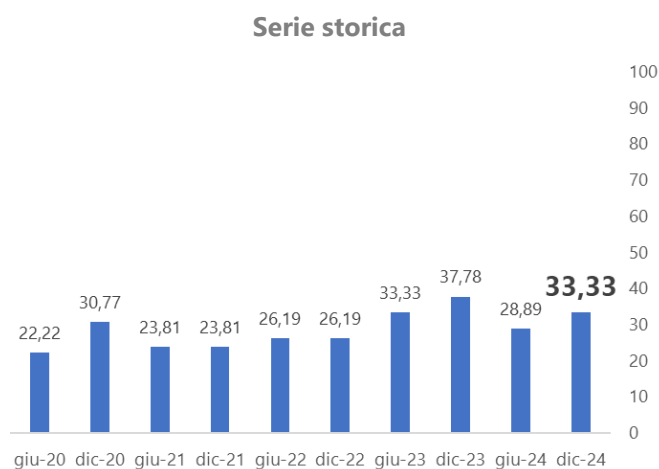
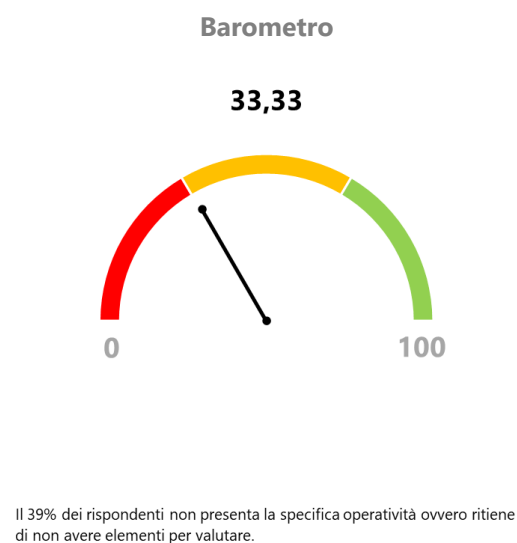
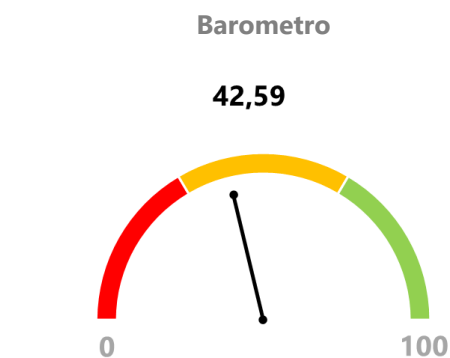
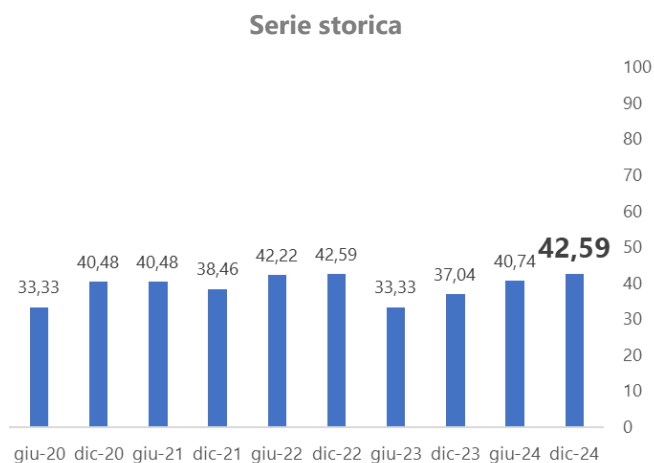


Figura 35. I pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non risultano impediti o ritardati da leggi o provvedimenti particolari che agevolano comportamenti opportunistici da parte del debitore¹

2° semestre 2024



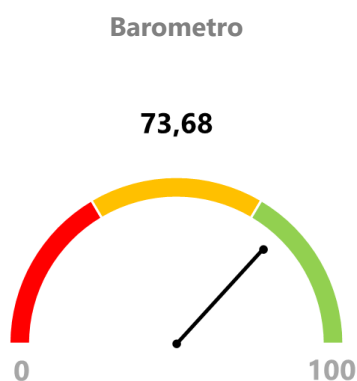
Il 36% dei rispondenti non presenta la specifica operatività ovvero ritiene di non avere elementi per valutare.



¹ Si intende ogni tipo di legge o provvedimento assunto dal regolatore o dai singoli enti pubblici che comporti l'impossibilità per il debitore di pagare spontaneamente ovvero l'impossibilità o il ritardo per il creditore nel procedere all'esecuzione forzata del credito. A titolo di esempio, si considerano "impedimenti": la perenza dei fondi, l'impignorabilità dei fondi, il patto di stabilità interno ecc...

Figura 36. Il creditore non deve rinunciare a parte del capitale pur di ottenere il pagamento

2° semestre 2024



Il 32% dei rispondenti non presenta la specifica operatività ovvero ritiene di non avere elementi per valutare.



4

Conclusioni

Il secondo semestre del 2024 registra, nel complesso, un miglioramento rispetto alla prima metà del 2024 nei giudizi delle società di factoring in relazione ai comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali, evidenziando un andamento migliore sia per le transazioni B2B che le transazioni B2PA.

Il giudizio delle società di factoring su qualità, trasparenza e correttezza dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali a dicembre 2024 si posiziona a 49,53 punti (su una scala da 1 a 100) in aumento rispetto alla rilevazione dello scorso giugno (47,68 punti) e anche rispetto a quanto registrato a dicembre 2023 (48,57 punti).

Nelle transazioni B2B la maggior parte delle valutazioni risulta in miglioramento. Migliorano in modo più marcato la previsione, nei contratti di fornitura, di tassi di interesse di mora non inferiori a quello legale (+6,9 punti rispetto a giugno), l'attenzione alle conseguenze in relazione alla nuova definizione di default EBA e sulla propria posizione in Centrale Rischi delle abitudini di pagamento (+6,7 punti) e la tempestività da parte dei debitori nel pagare le fatture entro i termini previsti (+5,5 punti). Si evidenzia inoltre una maggiore propensione da parte dei debitori privati a rimborsare i costi di recupero in caso di ritardato pagamento (+4,4 punti, restando comunque su livelli particolarmente bassi) e nella disponibilità a trasmettere le informazioni richieste, o imposte da obblighi di legge, ai fornitori (+4,1 punti).

Fra i pochi profili su cui i giudizi riflettono dei peggioramenti nei comportamenti da parte dei debitori privati, si segnala in particolare una minore trasparenza nella comunicazione di eventuali condizioni e requisiti per approvare e pagare una fattura (-7,1 punti) e nell'effettivo pagamento degli interessi di mora nella misura pattuita (-2,9 punti).

Nel caso delle transazioni B2PA, le valutazioni delle società intervistate mostrano un andamento di progressivo miglioramento nel confronto con le precedenti rilevazioni, che si traduce in un giudizio complessivo pari a 43,26 punti contro 41,28 punti a giugno e 41,83 a dicembre scorso.

Migliorano in modo significativo, nei rapporti fra il debitore pubblico e i suoi creditori, la previsione, nei contratti di fornitura, di tassi di interesse di mora non inferiori a quello legale (+11,1 punti), il giudizio sull'adeguata motivazione dell'eventuale rifiuto della cessione (+7,6 punti) e la tempestività nella comunicazione del ritardo del pagamento, motivandone le ragioni (+7,2 punti).

Tra i profili in cui si registra un peggioramento nelle valutazioni dei comportamenti dei debitori pubblici, si segnala una variazione negativa nella presenza puntuale delle informazioni necessarie di quali fatture sono state pagate (-7,2 punti), nonché alla previsione, nei contratti di fornitura, di termini di pagamento, non superiori ai 30 giorni, ovvero 60 giorni ove applicabile (-2,6 punti).

Infine, tra le aree di miglioramento dei comportamenti dei debitori nelle transazioni B2B emerge sia la scarsa tempestività nell'avviso dei ritardi dei pagamenti delle fatture, con l'adeguata motivazione, che il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero del credito e, nelle transazioni B2PA, la mancanza di puntualità nell'avviso dei ritardi nei pagamenti e la poca attenzione per la nuova definizione di default EBA in relazione alle abitudini di pagamento.